

Testo unificato delle proposte di legge
nn. 3-35-182-358-551-632-718-746
747-749-876-894-932-998-1025
1026-1116-1143-1401-1452-1453
1511-1514-1657-1704-1794-1914
1946-1947-1977-2038-A

CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni in materia di elezione
della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.

N. 1.

ORDINI DEL GIORNO

Seduta dell'11 marzo 2014

La Camera,

premessò che:

la Costituzione italiana all'articolo 56 recita: « La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti »;

il presente testo unificato, all'articolo 1. (*Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati*), al comma 3, recita: « L'articolo 3 del “decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957”, è sostituito dal seguente: “ART. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione

ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella « B » sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno ».

inoltre, all'articolo 2. (*Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica*), al comma 2-bis recita « L'assegnazione del numero dei seggi alle singole regioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella « B », con le medesime modalità di cui al primo periodo.

2-ter. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono attribuiti in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale »;

la rappresentazione del Paese che emerge dall'ultimo censimento generale evidenzia una significativa differenziazione di densità di popolazione tra aree urbane e territori rurali e montani, questi ultimi con sempre minore densità abitativa relativa;

la legge elettorale per permettere che in Parlamento sia rappresentato in modo compiuto ogni singolo territorio, nella complessità dei propri problemi ed opportunità, dovrebbe tenere conto, pur nella invarianza delle proporzioni tra le Circoscrizioni, nella ripartizione dei Collegi elettorali, oltre che del numero degli abitanti, anche della estensione territoriale e della densità abitativa, per evitare una eccessiva concentrazione delle rappresentanze in poche sole aree urbane, lasciando interi territori rurali e montani, a minore densità abitativa, insufficientemente rappresentati;

impegna il Governo

a tenere conto nella distribuzione dei collegi e nella attribuzione dei seggi da eleggere in ciascuno di questi, oltre che del numero degli abitanti, anche della estensione territoriale, in modo da non penalizzare eccessivamente i collegi a bassa densità abitativa e ad alta dispersione territoriale.

9/3/1. Taricco.

La Camera,

premesso che:

nel 2001, dopo oltre 46 anni di dibattito parlamentare, è stata approvata la legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha introdotto l'opzione per i cittadini italiani con residenza fuori dai confini nazionali di esercitare il diritto di voto o direttamente dal Paese di residenza con il meccanismo del voto per corrispondenza, oppure direttamente presso il Comune italiano di iscrizione anagrafica: tali norme hanno rappresentato una conquista attesa da tutti i cittadini residenti all'estero e più in generale un passaggio fondamentale per la nostra democrazia;

tuttavia, alla prova della sua applicazione, molte sono state le problematiche riscontrate, in particolare, a seguito delle elezioni politiche del 2006 e 2008, e ap-

pare dunque assolutamente necessario apportare alcuni aggiustamenti;

alla Camera risulta depositata una proposta di legge, l'atto Camera 1955, a prima firma Speranza, (*Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), la cui approvazione risolverebbe le criticità rilevate;

rimane, infatti, tuttora forte, l'esigenza di fine di garantire la messa in sicurezza del sistema di voto all'estero, per arrivare, nei tempi più brevi possibili, all'integrazione e miglioramento delle modalità di voto, per esempio con l'inserimento delle opzioni che consentano anche il voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero, come gli studenti Erasmus,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, l'opportunità di regolamentare urgentemente in modo organico, in armonia con il necessario lavoro del Parlamento, la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, al fine di garantire e semplificare e rendere praticabile ed efficace l'esercizio del diritto di voto anche al di fuori dei confini nazionali, anche per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero.

9/3/2. Garavini, La Marca, Porta, Gianni Farina.

La Camera,

premessi che:

la proposta di legge all'esame della Camera detta norme di modifica della legge elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati;

ai fini di un corretto svolgimento delle operazioni elettorali, la legge 8 marzo 1989, n. 95 ha dettato, tra le altre cose, alcune norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori;

in particolare, tale legge ha previsto che gli scrutatori siano scelti, per ogni sezione elettorale del comune, tra i nominativi compresi in tale albo, in numero pari a quello occorrente, dalla Commissione elettorale comunale,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a valutare l'opportunità di adottare, quanto prima, norme di indirizzo ai comuni, atte a consentire l'adozione ovunque del metodo del sorteggio, così da garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza.

9/3/3. Ventricelli, Giuditta Pini, Culotta, Moscatt.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 6 della Costituzione italiana, prevede che «la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»;

dopo 51 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, è stata approvata la legge 15 dicembre 1999, n. 482, che ha previsto norme a tutela delle minoranze linguistiche, riconoscendo in particolare, tra le lingue oggetto di tutela, anche il ladino;

attualmente, in virtù della sopracitata legge n. 482 del 1999, nella Regione Veneto sono riconosciute le minoranze linguistiche storiche dei ladini, dei friulani e dei germanofoni nel numero di 60 Comuni;

nella provincia di Belluno, in particolare, sono riconosciuti ben 39 comuni ladini (Agordo, Alleghe, Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Colle S. Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Loren-

zago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, S. Stefano di Cadore, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore) e 3 comuni germanofoni (Sappada, Farra d'Alpago e Tambre);

la riforma della legge elettorale all'esame della Camera comporterà la ridefinizione dei collegi elettorali, e sembrerebbe che alle minoranze linguistiche del territorio bellunese non sia stata garantita nessuna rappresentanza parlamentare;

la perdurante mancanza di politiche per la montagna – soprattutto nel caso della montagna più decentrata, in quota e con significativa presenza di minoranze linguistiche – ha prodotto un crescente malcontento per il peggioramento delle condizioni sociali, economiche, e demografiche delle comunità residenti;

tutto ciò ha favorito il proliferare di *referendum* che chiedono il distacco o l'aggregazione di molti comuni di confine dalla regione Veneto alle province autonome di Trento-Bolzano-Sudtirolo o alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

nel 2011, il crescente stato di disagio del territorio montano bellunese, ha portato a tentare il *referendum* per il distacco/aggregazione dell'intera provincia di Belluno dalla regione Veneto alla regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo, supportato da quasi 19000 firme di cittadini richiedenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare, all'interno della composizione dei collegi plurinominali, una strutturazione dei collegi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella disposizione di delega legislativa, che tuteli le minoranze

linguistiche del bellunese e a valutare l'opportunità di prevedere che il collegio della provincia di Belluno sia formato esclusivamente dal territorio della provincia stessa.

9/3/4. De Menech.

La Camera,

premessi che:

il testo unificato delle proposte di legge in discussione ridisegna le modalità di elezione della Camera dei deputati, costruendo un nuovo sistema per l'espressione del voto e l'attribuzione dei seggi, modificando il sistema in tutte le sue articolazioni;

è apparsa negata, in questi anni, la possibilità di esprimere il proprio voto alle elezioni a nostri concittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, che al momento delle votazioni risultino all'estero, imbarcati con regolare contratto di lavoro;

si tratta, cioè, dei lavoratori marittimi che si trovano, per ragioni di lavoro, all'estero, lontano dalla sede dove esprimere il proprio voto e che, per questa ragione, vengono privati della possibilità di espressione costituzionalmente garantita;

a questi cittadini va garantita la partecipazione politica, un diritto costituzionale e un principio alla base di tutte le democrazie;

si tratta, secondo calcoli orientativi, di oltre 50mila persone, che restano puntualmente escluse dalla possibilità di scegliere il proprio rappresentante politico al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, nonché al Parlamento europeo;

in passato, sono state emanate leggi per riconoscere il diritto di voto all'estero, ma riguardano solo i cittadini italiani che all'estero sono residenti, mentre escludono gran parte dei cittadini che hanno la residenza italiana e che lavorano all'estero, in questo caso sulle navi, molte delle quali battenti bandiera italiana e

dunque riconosciute a livello internazionale come territorio italiano;

le leggi in vigore che regolano l'esercizio di voto prevedono che i naviganti fuori residenza per motivi d'imbarco, sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano, seguendo una determinata procedura; questo, però, solo se essi si trovano sul territorio nazionale e in prossimità di sbarco sulla terraferma. Nessuna possibilità, invece, è data se essi si trovano lontano dall'Italia;

le moderne tecnologie permettono, ormai, di garantire questo diritto alla base del nostro ordinamento, con un minimo o nullo sforzo economico e amministrativo; si può provvedere a regolare tale possibilità per i lavoratori marittimi imbarcati all'estero consentendogli di votare sulla nave sulla quale si trovano, che diviene un « comune » seggio speciale, o di utilizzare gli uffici consolari legittimati, dunque « territorio italiano »;

si possono, all'occorrenza, sperimentare anche altri strumenti purché si garantisca, nel rispetto della Costituzione, il dovere-diritto della partecipazione al voto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di una iniziativa che consenta ai lavoratori marittimi italiani, residenti in Italia, iscritti alle liste elettorali, ma all'estero per ragioni di lavoro al momento delle elezioni, di esercitare il loro diritto-dovere alla partecipazione e all'espressione del voto.

9/3/5. Bossa, Tullo.

La Camera,

premesso che:

il testo unificato delle proposte di legge, se dovesse essere approvato in via definitiva, creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;

la recente decisione della Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della vigente legge elettorale in merito alle disposizioni che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza e che stabiliscono la presentazione di liste elettorali bloccate non consentendo all'elettore di esprimere una preferenza;

rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;

considerato, tuttavia, che tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;

nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di Governo;

se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire appropriate misure finalizzate a far sì che gli elettori possano operare una scelta informata e consapevole degli eletti;

9/3/6. Fedriga, Matteo Bragantini, Attagui, Invernizzi.

La Camera,

premessò che:

ai sensi del disposto di cui all'articolo 51 della Costituzione, è necessario che il nostro Paese metta in atto le dovute misure finalizzate a rafforzare l'equilibrio di genere, in coerenza con le esperienze di altri Paesi europei e con l'evoluzione della società italiana anche in merito alle disposizioni vigenti della legge elettorale per l'elezione del parlamento europeo;

rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;

considerato, tuttavia, che tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;

nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di Governo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative, con gli strumenti a propria disposizione, finalizzate a rafforzare l'equilibrio di genere;

9/3/7 Molteni, Matteo Bragantini, Attaguille, Invernizzi.

La Camera,

premessò che:

il presente testo unificato delle proposte di legge se dovesse essere approvato in via definitiva creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;

rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;

nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di Governo;

se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;

le soglie di sbarramento e i premi di maggioranza previsti dal presente testo unificato ledono il principio di rappresentanza e il principio che tutti i voti debbano avere peso uguale. Invocare la governabilità è un trucco usato proprio per uccidere la rappresentanza. Se il sistema democratico non funziona, nel senso che non si riesce a governare, la colpa non è delle regole, ma dei giocatori. Se questa riforma elettorale sarà approvata si avranno elezioni non democratiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative, con gli strumenti a propria disposizione, volte a garantire anche alle liste non collegate che non abbiano conseguito sul piano nazionale la percentuale necessaria al superamento degli sbarramenti una quota percentuale del totale dei seggi che sia pari alla somma delle percentuali di voti conseguiti dalle medesime liste, comunque non superiore al 10 per cento del

totale dei seggi, ripartita in maniera proporzionale al risultato elettorale conseguito.

9/3/8. Allasia, Matteo Bragantini, Attaguille, Invernizzi.

La Camera,

premessò che:

considerato il dibattito da tempo in atto fra le forze politiche e nel Paese sulla opportunità di una revisione organica della Costituzione e di una riforma della legge elettorale;

ritenuto compito primario della XVII legislatura procedere ad una organica revisione della Parte II della Carta costituzionale, che pur senza modificare le linee fondamentali del sistema repubblicano adegui concretamente i poteri istituzionali alle esigenze profondamente mutate della società nazionale, in particolar modo per quanto concerne gli interventi volti al superamento del sistema del bicameralismo perfetto con l'introduzione del Senato federale, alla riduzione del numero dei parlamentari e alla revisione delle norme costituzionali sulla forma di Governo;

richiamate le considerazioni espòste dal Presidente della Repubblica dinanzi al Parlamento in seduta comune, in occasione del discorso del suo insediamento, circa la necessità di una impellente « riforma delle istituzioni rappresentative, dei rapporti tra Parlamento e Governo, tra Stato e Regioni,(..) una forte attenzione per il rafforzamento e rinnovamento degli organi e dei poteri dello Stato (...), una decisione netta e tempestiva per le riforme di cui hanno bisogno improrogabile per sopravvivere e progredire la democrazia e la società italiana. »;

viste le proposte e le mozioni presentate sull'argomento da senatori e deputati dei vari gruppi parlamentari, in particolare le due mozioni approvate dal Senato nella seduta del 2 dicembre 2009 e l'ampio dibattito che le ha precedute;

considerata l'opportunità che riforme costituzionali di ampia portata siano decise con la massima condivisione fra le forze politiche garantendo anche la partecipazione al processo di revisione degli altri soggetti del pluralismo istituzionale,

è stato approvato dall'Assemblea lo stralcio dell'articolo 2 in vista del superamento del bicameralismo perfetto;

impegna il Governo

a rivalutare, alla luce di quanto esposto nelle premesse, le modalità relative all'entrata in vigore del provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative finalizzate a far sì che la stessa sia riferita al giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della riforma della Parte II della Costituzione e, in mancanza della predetta riforma, trascorso un anno dalla pubblicazione della presente legge.

9/3/9. Attaguile, Matteo Bragantini, Invernizzi.

La Camera,

premesso che:

il presente testo unificato delle proposte di legge, se dovesse essere approvato in via definitiva, creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;

a seguito della recente decisione della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della vigente legge elettorale in merito alle disposizioni che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza e che stabiliscono la presentazione di liste elettorali bloccate non consentendo all'elettore di esprimere una preferenza;

rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;

se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che la ripartizione dei seggi garantisca alle liste singole o coalizzate l'assegnazione dei seggi partendo dai collegi plurinominali in cui è stato ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non sufficienti all'assegnazione del seggio.

9/3/10. Matteo Bragantini, Attaguile, Invernizzi.

La Camera,

premesso che:

il presente testo unificato delle proposte di legge, se dovesse essere approvato, creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;

se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative, oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;

le soglie di sbarramento e i premi di maggioranza previsti dal presente testo unificato delle proposte di legge ledono il principio di rappresentanza e il principio che tutti i voti debbano avere peso uguale. Invocare la governabilità è un trucco usato proprio per uccidere la rappresentanza. Se il sistema democratico non funziona, nel senso che non si riesce a governare, la colpa non è delle regole ma dei giocatori. Se questa riforma elettorale sarà approvata si avranno elezioni non democratiche;

la soglia per accedere al premio di maggioranza è troppo bassa per un premio troppo elevato ed inoltre, non risolve la questione della governabilità. Il doppio turno per l'assegnazione del premio di maggioranza è una procedura che, se pur diretta a garantire la governabilità dovrebbe essere sempre costruita in modo tale da rispettare il principio democratico e di rappresentanza, prevedendo anche la possibilità di apparentamenti ufficiali anche con le altre liste singole o coalizzate, anche se non hanno superato gli sbarramenti con consequenziale accesso alla ripartizione dei seggi assegnati in base al premio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte far sì che il turno di ballottaggio si possa tenere solo nel caso in cui la percentuale dei voti validi delle liste o coalizioni di liste ammesse al secondo turno, sia complessivamente pari almeno al cinquanta per cento dei voti validi.

9/3/11. Guidesi, Matteo Bragantini, Attagui, Invernizzi.

La Camera,

premessi che:

il presente testo unificato delle proposte di legge, se dovesse essere approvato in via definitiva, creerebbe un sistema

elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;

se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;

le soglie di sbarramento e i premi di maggioranza previsti dal presente testo unificato ledono il principio di rappresentanza e il principio che tutti i voti debbano avere peso uguale. Invocare la governabilità è un trucco usato proprio per uccidere la rappresentanza. Se il sistema democratico non funziona, nel senso che non si riesce a governare, la colpa non è delle regole ma dei giocatori. Se questa riforma elettorale sarà approvata si avranno elezioni non democratiche. La soglia per accedere al premio di maggioranza troppo bassa per un premio troppo elevato ed inoltre, non risolve la questione della governabilità. Il doppio turno per l'assegnazione del premio di maggioranza è una procedura che, se pur diretta a garantire la governabilità, dovrebbe essere sempre costruita in modo tale da garantire il principio democratico e di rappresentanza prevedendo anche la possibilità di appuramenti ufficiali anche con le altre liste singole o coalizzate, anche se non hanno superato gli sbarramenti con conseguenziale accesso alla ripartizione dei seggi assegnati in base al premio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte far sì che anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti per accedere all'assegnazione dei seggi, se

apparentate, in caso di vittoria al ballottaggio, accedono alla ripartizione dei seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza.

9/3/**12**. Grimoldi, Matteo Bragantini, Attaguile, Invernizzi.

La Camera,

premessi che:

a seguito della recente decisione della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della vigente legge elettorale in merito alle disposizioni che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza e che stabiliscono la presentazione di liste elettorali bloccate non consentendo all'elettore di esprimere una preferenza;

rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;

se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta,

impegna il Governo

a prevedere il pieno coinvolgimento delle regioni attraverso la Conferenza permanente Stato regioni al fine di definire la migliore ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali;

9/3/**13**. Prata, Matteo Bragantini, Attaguile, Invernizzi.

La Camera,

premessi che:

a seguito della recente decisione della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della vigente legge elettorale in merito alle disposizioni che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza e che stabiliscono la presentazione di liste elettorali bloccate non consentendo all'elettore di esprimere una preferenza;

rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;

se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;

è necessario prevedere un sistema elettorale capace di garantire il principio democratico della rappresentanza anche evitando che le liste o coalizioni di liste possano presentare simboli elettorali fuorvianti per l'elettore,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che le liste o coalizioni di liste, non già rappresentate in Parlamento, devono registrare il proprio simbolo, sottoscritto da un numero minimo di elettori, prima dell'indizione delle consultazioni elettorali presso il Ministero dell'interno.

9/3/14. Invernizzi, Matteo Bragantini, Attaguile.

La Camera,

premessi che:

il testo unificato delle proposte di legge all'esame della Camera detta norme di modifica della legge elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati;

nella Regione Friuli Venezia Giulia è storicamente presente la minoranza linguistica slovena e precisamente in 32 comuni delle province di Trieste, Gorizia e Udine;

la legge 23 febbraio 2001 n. 38 « Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia » prevede all'articolo 26 che « le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena »;

tale disposizione è stata finora disattesa e quindi non sono state previste nella legislazione in materia elettorale norme specifiche che favoriscano tale rappresentanza, ledendo in tale modo i diritti fondamentali, previsti dalla Costituzione e da diverse Convenzioni internazionali;

i cittadini italiani di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia ripongono molte aspettative nella attuale riforma elettorale e viene pertanto considerato positivamente l'accoglimento durante l'esame in Aula del subemendamento sul Friuli Venezia Giulia,

impegna il Governo

nell'attuazione delle presente legge, ad adottare ogni ulteriore atto di indirizzo o strumento volto a favorire realmente l'accesso alla rappresentanza della minoranza slovena, avuto particolare riguardo alla costituzione dei collegi plurinominali nel Friuli Venezia Giulia.

9/3/15. Blažina, Plangger, Rosato, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

€ 2,00



17ORD000430